

Legge regionale 07 febbraio 1990 , n. 3 - TESTO VIGENTE dal 26/10/2017

**Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1990).**

**Art. 30**

*Fondo regionale per interventi di edilizia residenziale (programma 1.4.1.)*

**1.** L'Amministrazione regionale è autorizzata ad incrementare il Fondo regionale di rotazione per gli interventi nel settore dell'edilizia abitativa, previsto dall'articolo 80, secondo comma, della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, nelle misure e per le finalità sottospecificate:

a) lire 1.000 milioni per l'anno 1992, per interventi a favore degli ICAP;

b) lire 15.800 milioni, suddivisi in ragione di lire 1.900 milioni per l'anno 1990, lire 2.200 milioni per l'anno 1991 e lire 11.700 milioni per l'anno 1992, per interventi a favore delle cooperative edilizie a proprietà indivisa ed individuale.

**2.** L'onere di lire 1.000 milioni previsto al comma 1, lettera a), fa carico al capitolo 3294 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992.

**3.** L'onere complessivo di lire 15.800 milioni previsto al comma 1, lettera b), fa carico al capitolo 3298 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l'anno 1990.